

Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

CAPO III

ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE

Art. 88

(Ente Zona Industriale di Trieste)

- 1.** L'EZIT, ente pubblico non economico del sistema regione di cui alla legge regionale 25/2002, adegua il proprio statuto alle finalità di cui alla presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.
- 2.** All'EZIT, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 65, 80, 81, e 84.
- 3.** L'Accordo di programma di cui all'articolo 81 è concluso successivamente all'adeguamento dello statuto dell'EZIT alla presente legge.

Art. 89

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 25/2002)

- 1.** Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25/2002 dopo le parole <<(allegato A)>>, sono aggiunte le seguenti: <<secondo la disciplina vigente in materia di Consorzi di sviluppo economico locale>>.

Art. 90

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2002)

- 1.** Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25/2002 le parole <<Collegio dei revisori dei conti>> sono sostituite dalle seguenti: <<Revisore legale>>.

Art. 91

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 25/2002)

1. L'articolo 4 della legge regionale 25/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di controllo ed è composto dal Presidente e da due Consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione.

3. La designazione dei componenti avviene come segue:

a) il Presidente è designato dalla Giunta regionale;

b) un componente è designato congiuntamente dai comuni sul cui ambito insiste l'agglomerato industriale di competenza;

c) un componente è designato congiuntamente dalle organizzazioni degli industriali e degli artigiani.

4. In caso di mancata designazione unitaria dei componenti di cui al comma 3, lettere b) e c), il Presidente della Regione nomina i componenti mancanti scelti tra le persone di cui al comma 1.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è preposto alla gestione dell'ente ed esercita le funzioni a esso attribuite dallo statuto.

6. Gli amministratori sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.

7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, nonché della normativa vigente in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi nelle pubbliche

amministrazioni. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi direttivi in enti pubblici o società pubbliche o private, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

8. Al Presidente è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

9. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

10. Al componente del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del Consiglio di amministrazione prevista dalla legge o dallo statuto, non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla Giunta regionale con riferimento alle società partecipate ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).

11. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.>>.

Art. 92

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 25/2002)

1. L'articolo 5 della legge regionale 25/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Revisore legale)

1. Il Revisore legale e il suo supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica quattro anni e sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).

2. Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Revisore legale trasmette alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale attività produttive:

a) periodicamente copia delle relazioni sull'andamento della gestione;

b) una volta all'anno una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dell'EZIT.

4. Al Revisore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del codice civile.

5. Il Revisore esercita funzioni di controllo finanziario, contabile, gestionale e ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.>>.

Art. 93

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 25/2002)

1. All'articolo 7 della legge regionale 25/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera i) del comma 1 è abrogata;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. L'EZIT riscuote le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere

e servizi realizzati e gestiti dall'EZIT medesimo. A tal fine EZIT disciplina i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nell'agglomerato industriale di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti dal medesimo realizzati.>>.

Art. 94

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 25/2002)

1. All'articolo 10 della legge regionale 25/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b) al comma 2 le parole <<entro quaranta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro sessanta giorni>>;

c) al comma 5 le parole <<ai sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<a un anno>>;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

<<5 bis. La Giunta regionale, in presenza di una situazione di perdurante squilibrio economico e finanziario che compromette la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e che determina la difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, accertata la presenza di adeguato patrimonio e di prospettive di risanamento dell'ente, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario.

5 ter. Il Commissario straordinario finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria dell'EZIT, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'EZIT. In particolare il Commissario straordinario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale;

b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

c) rileva i beni immobili affidati in gestione all'EZIT ovvero rispetto ai quali l'EZIT è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici, sono beni immobili strumentali all'attività le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore, motivata, valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali l'EZIT sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanta una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;

e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui l'EZIT sia titolare;

g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;

h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.

5 quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5 ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili, eccettuati quelli di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo all'EZIT con riferimento ai beni di cui al comma 5 ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5 ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5 ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio dell'EZIT non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a

fronte degli investimenti di cui al comma 5 ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.

5 quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria dell'EZIT e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Il Commissario straordinario si avvale del personale dell'EZIT per l'esercizio della sua attività.

5 sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro un anno dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5 octies ovvero provvede ai sensi dell'articolo 4.

5 septies. In caso di comprovata particolare complessità la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5 bis.

5 octies. La Giunta regionale in caso di grave dissesto tale da determinare l'impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e il pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, ovvero in caso di cessazione o impossibilità di conseguimento dello scopo dell'EZIT, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione di EZIT e dei suoi organi e nomina un Commissario liquidatore.

5 nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione di EZIT, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio di EZIT medesimo. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario liquidatore in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.

5 decies. Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai sindaci dei comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione liquidatoria di EZIT.

5 undecies. Si applicano, in quanto compatibili e in relazione alle competenze regionali, le norme procedurali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).

5 duodecies. Il Commissario liquidatore chiude le operazioni di liquidazione entro un anno dalla nomina, alla scadenza dei quali rimette alla Giunta regionale il bilancio finale di liquidazione. La Giunta regionale dispone l'estinzione di EZIT e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui.

5 terdecies. Al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).>>.

Art. 95

(Modifica alla legge regionale 25/2002)

1. Nella legge regionale 25/2002 le parole <<Direzione regionale dell'industria>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di attività produttive>>.

Art. 96

(Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 16/2012)

1. L'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è abrogato.